

Codice A1805B

D.D. 16 dicembre 2022, n. 3964

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, relativo al "Progetto di gestione dell'invaso di Roccasparvera", localizzato in comune di Roccasparvera (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A..



ATTO DD 3964/A1805B/2022

DEL 16/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, relativo al "Progetto di gestione dell'invaso di Roccasparvera", localizzato in comune di Roccasparvera (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A..

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

l'art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022 dispone che gli articoli dal 21 bis al 21 decies del Titolo IV bis (Operazioni di svasso, sfangamento e spurgo degli invasi) nonché gli allegati B bis e B ter del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R continuano a trovare applicazione fino all'emanazione di uno specifico regolamento regionale in attuazione del piano di tutela delle acque (PTA);

sulla base dell'art. 33 del d.p.g.r. 2/R del 2022, il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

è previsto che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R, i risultati

dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 652 del 03/03/2011 dell'allora Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, era stato approvato il "Progetto di gestione della diga di Roccasparvera" in comune di Roccasparvera (CN), presentato da Enel Produzione S.p.A.;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 12371 del 25/05/2022 (ns. prot. n. 22163/A1805B del 25/05/2022), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 35668/A1805B del 22/08/2022, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del D.P.G.R. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento degli enti competenti e delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Visti i pareri e contributi tecnici pervenuti:

- nota Ns.prot. n. 36343 del 26/08/2022 della Provincia di Cuneo - settore Gestione Risorse del territorio;
- nota Ns.prot. n. 36701 del 31/08/2022 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- nota Ns.prot. n. 38091 del 12/09/2022 dell'ASL CN1 - Dipartimento di prevenzione;
- nota Ns.prot. n. 38330 del 13/09/2022 della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota Ns.prot. n. 41922 del 04/10/2022 dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) - Struttura semplice Attività di Produzione;
- nota Ns.prot. n. 52872 del 14/12/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota Ns.prot. n. 53436 del 16/12/2022 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio- Settore Tutela delle acque.

Preso atto che:

l'invaso in questione è situato in Comune di Roccasparvera (CN) sul fiume Stura di Demonte. Ha finalità di compenso per la rimodulazione delle portate turbinate negli impianti di Vinadio e Demonte e di generazione di energia per turbinaggio delle acque invasate tramite un impianto posto nel corpo diga;

i dati del rilievo batimetrico eseguito nell'agosto 2021 indicano un volume di sedimento pari a circa 181.500 m³ presente nel volume utile del serbatoio, con una sedimentazione media annua pari a circa 3.500÷4.000 m³/anno. Tali sedimenti sono caratterizzati da una granulometria costituita

principalmente da limo fine e limo per i campioni in prossimità della diga e in coda al lago, e da sabbia grossolana nel centro lago. L'argilla risulta presente, in misura minore, in modo omogeneo nei punti campionati;

la Diga di Roccasparvera insiste sul Corpo Idrico (come definito nel PdGPo) Stura di Demonte, cod. 04SS3N755PI e 04SS3N756PI, che presenta attualmente uno Stato ecologico BUONO;

la portata massima transitabile in alveo a valle contenuta nella fascia di pertinenza idraulica (QAm_{ax}) è pari a 100 m³/s (v. Documento di Protezione Civile approvato dalla Prefettura di Cuneo il 02/09/2021).

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

facendo seguito alla richiesta di chiarimenti della Ns.nota prot.n. 46237 del 31/10/2022, ENEL GREEN POWER, nei 30 giorni di sospensione concessi, ha inviato la nota di integrazioni, Ns prot. n. 50300 del 25/11/2022;

la nota integrativa dell'Enel Green Power ricevuta è stata trasmessa con nota Prot. n. 52814 del 13/12/2022 ai partecipanti del procedimento;

il progetto di gestione della diga di Roccasparvera, può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, alle condizioni riportate nel dispositivo.

Visto il parere preventivo positivo ai fini della sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, espresso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con la suddetta nota Ns.prot. n. 52872 del 14/12/2022.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d.m. 30/06/2004;
- l.r. 25/2003 e sm.i.;

- l.r. 23/2008 e s.m.i.;
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.;
- d.p.g.r. 2/R del 9 marzo 2022.;

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Roccasparvera" in comune di Roccasparvera (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. nel Piano di Gestione sono previste operazioni di apertura dello scarico di fondo ma non sono riportate stime sulle portate in uscita dallo stesso: si chiede d'integrare l'informazione mancante;
4. nella documentazione di progetto non sono riportate sezioni e profili (in particolare in asse scarichi) in cui siano chiaramente mostrati i confronti tra la più recente batimetria e le batimetrie precedenti. In merito alla nota integrativa del Concessionario prot. ENEL-EGI-24/11/2022-0027880 non si condivide quanto riportato al punto 1, in cui si dice che *“confrontando le quote del sedimento risultanti dalla tavola batimetrica e le quote delle opere di presa e scarico è possibile verificare la piena pervietà di queste ultime e l'assenza di sedimento potenzialmente interferente in prossimità delle stesse.”*. Le soglie degli scarichi di fondo sono poste a quota 610 m slm; dalla mappa batimetrica si può notare come tale quota rappresenti il minimo del rilievo e risulti ubicata tra le due pile mentre di fronte alle pile, ove sono ubicati gli scarichi di fondo, le quote di fondo vaso sembrerebbero aggirarsi sui 611-613 m slm. Chiarire producendo le suddette sezioni e profili;
5. per le operazioni di asportazione meccanica del materiale litoide eventualmente non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore tecnico regionale - Cuneo, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002, della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010 e della D.G.R. n.21-1004 del 9/02/2015;
6. si sottolinea inoltre che le operazioni di asportazione meccanica di sedimenti dal bacino, per le quali il documento in approvazione al punto 6.5 rimanda la descrizione al prescritto *“Programma di Sintesi delle attività”*, dovranno essere gestite anche conformemente alla vigente normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 e D.P.R.120/2017), e la loro collocazione progettata adeguatamente in relazione ai parametri geomeccanici dei sedimenti stessi nel rispetto delle disposizioni della l.r. 45/89;
7. prescindendo dall'attuale condizione non ordinaria di inagibilità della centralina in corpo diga e del conseguente vicariante utilizzo alternato degli scarichi di fondo per garantire la demodulazione delle portate in uscita dall'invaso, si richiede che, in fase di gestione ordinaria, le prospettate aperture alternate degli scarichi di fondo, finalizzate alla verifica di funzionalità e previste con frequenza settimanale, avvengano sempre ad opera di presa e scarico da turbina attivati, evitando impulsivi incrementi di portata tali da generare fenomeni di *“hydropeaking”* a valle dell'invaso. Anche per tali operazioni genericamente definite come "manovre di esercizio degli scarichi", non soggette a monitoraggio, l'apertura degli scarichi di fondo dovrà avvenire in modo graduale e comunque commisurato e non superiore alla portata media in uscita dall'invaso e nel rispetto dei valori soglia definiti dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008 Regolamento n° 1/R, All. B-bis, Tab. 2. La data della riattivazione dell'opera di presa e della turbina in corpo diga, nonché la cadenza settimanale, la durata e l'apertura prevista delle

paratie nelle verifiche ordinarie di funzionalità degli scarichi di fondo dovrà essere comunicata, con opportuno e congruo anticipo, ad ARPA Piemonte - Dip. territoriale di Cuneo ed agli altri Enti preposti ai controlli;

8. stanti la tipologia dell'invaso, di tipo fluviale, le caratteristiche dello sbarramento e le condizioni di interrimento del bacino, si esprime perplessità in relazione alla proposta di effettuazione sistematica e non soggetta a monitoraggio di operazioni di fluitazioni controllate attraverso gli scarichi di fondo, ancorché in condizioni di buona idraulicità (morbide tardo-primaverili) del Corpo Idrico, sia perché difficilmente "controllabili" in termini di potenziale volume solido complessivamente movimentabile, sia perché potenzialmente molto impattanti sul corso d'acqua di valle, in particolare se eseguite periodicamente e sistematicamente. Si ritiene pertanto che, al di là della categoria ("sistematica" ovvero "specificata") loro attribuita, tali operazioni siano da effettuare solo in reale assenza di alternative e comunque da assoggettare al medesimo programma di monitoraggio previsto per le attività di svaso, ai medesimi valori soglia ex Reg. 1/R, nonché a presentazione del Programma di Sintesi ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.M. 30 giugno 2004;
9. in relazione ad altre operazioni specifiche richiamate nel PG e nelle integrazioni, con particolare riferimento ad uno svaso manutentivo, previsto nel 2024, si richiamano, in quanto tuttora valide, le osservazioni già espresse dall'amministrazione regionale sia prima (nota a Prot. n. 37426 del 13/07/15 e nota a prot. n. 46192 del 14/09/15) sia dopo l'operazione di svaso del 7/01/16 e specificamente, in sintesi:
 - fatti salvi interventi e manovre a tutela della pubblica sicurezza ed incolumità, le soglie quantitative previste dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008 Reg. n° 1/R, All. B-bis, Tab. 2, per i parametri solidi sospesi e ossigeno disciolto dovranno essere considerate tassative e non derogabili, neppure nelle fasi iniziali e finali dello svaso; a tal fine occorrerà operare mediante portate d'esercizio compatibili sia con lo svuotamento dell'invaso sia con valori di torbidità sostenibili per le biocenosi acquatiche e le infrastrutture di valle;
 - situazioni di superamento delle soglie di cui sopra dovranno essere immediatamente mitigate mediante riduzione o interruzione delle portate in uscita dagli scarichi di fondo e compensate, ad esempio, attraverso lo scarico dell'opera di presa o di superficie anche agendo, a monte, sulle portate in uscita dagli invasi di propria competenza; a tal fine è comunque necessario che tali operazioni siano monitorate per tutta la loro durata e svolte in buone condizioni di visibilità, preferibilmente di giorno;
 - l'eventuale programmazione di svassi che comportino apertura degli scarichi di fondo in condizioni idrologiche di magra ordinaria (portata Q274) o inferiori, dovrà prevedere l'adozione preventiva di operazioni "mitigative" (ad es. re-invasi a scarichi chiusi) negli invasi e negli impianti esistenti a monte, da operare sia direttamente, in quelli di proprietà del gestore in oggetto, sia, eventualmente, in modo indiretto, attraverso un opportuno coordinamento con quelli afferenti ad altra gestione, sì da consentire l'effettuazione dello svaso con portate ridotte, a limitato rischio di erosione della massa sedimentata;
 - in caso di contestuale scarico dalle turbine del corpo diga, con effetto di diluizione, si richiede cautelativamente che per le operazioni di svaso la portata complessiva in uscita dallo sbarramento non superi di oltre il 50% quella in ingresso all'invaso e che il rapporto fra portata in uscita dagli scarichi di fondo e dallo scarico della turbina non superi il valore 1:1;
10. tutte le operazioni in cui sia prevista l'apertura degli scarichi di fondo, fatte salve le manovre disposte per motivi emergenziali, non soggette a Progetto di gestione nè alle presenti prescrizioni, dovranno essere effettuate azionando gli organi di scarico in modo da raggiungere molto gradualmente la massima portata idrica operativa ed i loro valori massimali nella concentrazione dei solidi sospesi; a seguito di tali operazioni, dovrà essere effettuato un "lavaggio" dell'alveo mediante rilascio d'acqua a bassa torbidità, per un tempo sufficiente a disperdere l'eventuale deposito a valle;

11. le operazioni di cui al punto precedente dovranno altresì essere soggette alle attività di monitoraggio indicate al Cap. 9 del Progetto di gestione, secondo le modalità previste dal citato D.P.G.R. 29 gennaio 2008 Reg. n° 1/R All. B-bis, Tabb. 1 e 2. Per esse, con esclusione solamente delle cosiddette "manovre di esercizio" o "verifica di funzionalità", dovrà essere prodotto il Programma di Sintesi ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.M. 30 giugno 2004; tale comunicazione, da prodursi inderogabilmente entro i quattro mesi precedenti ciascuna operazione, dovrà contenere oltre alla calendarizzazione di massima di quest'ultima, quella delle altre operazioni temporalmente più prossime in previsione, ed inoltre un'indicazione della durata dell'operazione in esame, una stima del quantitativo complessivo di sedimento che si prevede verrà mobilizzato dall'operazione ed una indicazione delle misure di mitigazione che verranno adottate in merito; inoltre, stante l'aumento degli eventi impulsivi e dei prolungati periodi di secca estiva determinati dai cambiamenti climatici in atto, la stima del potenziale rilascio di carico solido dell'operazione dovrà essere confermata ovvero riveduta una settimana prima dello svolgimento dell'operazione, mediante comunicazione sintetica da inviare almeno ad ARPA Piemonte - Dip. territoriale di Cuneo;
12. a tutela delle popolazioni ittiche di pregio che caratterizzano il corso d'acqua a monte e a valle dello sbarramento, si richiede che, oltre alle attività di ripopolamento ittico compensativo già previste, sia effettuato, nella fase *ante operam* delle operazioni di svaso e/o fluitazione, il recupero della fauna ittica già presente nell'invaso, con re-immissione in una zona meno impattata del corso d'acqua;
13. venga ripetuta la campionatura del materiale sedimentato sul fondo nell'intorno del punto A per dirimere eventuali compromissioni della matrice indagata;
14. vengano allertati preventivamente e con congruo anticipo gli Enti preposti ai controlli ogni qual volta si dà avvio alle attività descritte nel cap.6 (Manovre di esercizio degli scarichi, Svassi in coda di piena, Svuotamento per manutenzione e/o ispezione, Fluitazione controllata, Asportazione meccanica dei sedimenti), al di là delle attività di monitoraggio previste al Cap. 9;
15. stante l'aumento degli eventi impulsivi e dei prolungati periodi di secca estiva per gli Enti di controllo è praticamente utile non solo ricevere il previsto "Programma di Sintesi delle Attività" quattro mesi prima, bensì anche una comunicazione specifica del potenziale rilascio di carico solido a qualunque titolo nell'habitat fluviale, almeno una settimana prima;
16. venga preferita tra le operazioni disponibili quella di asportazione meccanica; si ritiene infatti che, a struttura invariata, il progressivo interrimento dell'invaso possa essere significativamente limitato solo mediante ben programmate e mirate operazioni di asportazione meccanica del sedimento; meno efficaci e più rischiose invece, sotto il profilo ambientale nel contesto in esame, appaiono le operazioni di fluitazione, sia ad invaso pieno, sia ad invaso vuoto con "assistenza" di mezzi meccanici operanti in alveo a monte dello sbarramento;
17. si rispetti quanto previsto dal punto 6 (modalità di gestione) soprattutto in occasioni di "intervento specifico" di svaso totale del bacino a fini ispettivi e/o manutentivi. In proposito si raccomanda di prendere preventivamente opportuni accordi con i gestori dei canali irrigui primari che si originano dall'invaso di Roccasparvera e a valle dello stesso in modo che il limo e il fango maleodoranti non giungano all'interno dei centri abitati per tramite del reticolo dei canali secondari (come invece era accaduto durante lo svaso invernale del 2016);
18. non dovranno essere modificate le condizioni della Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN5314 esistente (nonché della CN621), di cui la Diga di Roccasparvera fa parte, fatta salva la possibilità di presentare apposita istanza di Variante ex art. 27 del D.P.G.R. n. 10/R-2003 e s.m.i.;
19. le operazioni previste nel Progetto di Gestione dovranno garantire prioritariamente il rispetto degli adempimenti di cui al D.P.G.R. 27.12.2021 n. 14/R - "*Regolamento regionale recante: "Disposizioni per l'implementazione del deflusso ecologico"*", e di cui alla D.G.R. 28 febbraio

2011 n. 80-1651 *“Linee guida per la redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale ai sensi dell’art. 7 del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8”*; le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno quindi essere in contrasto con il *“Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale dagli invasi”* e i Monitoraggi previsti;

20. le operazioni previste nel Progetto di Gestione dovranno essere ININFLUENTI e COMPATIBILI rispetto al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla DIRETTIVA 2000/60/CE, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (PTA) e dal *Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 – 2021*, approvato con D.P.C.M. 27.10.2016 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 25 del 31.01.2017 (nel seguito denominato PdGPo) ed attualmente vigente, nonché dall’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po – ciclo di pianificazione 2021-2027 adottato con Deliberazione n. 4/2021 del 20.12.2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Al riguardo inoltre si ricorda, ai sensi degli artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., che, qualora il Corpo Idrico (come definito nel PdGPo) presenti uno Stato ecologico ELEVATO, tale stato deve essere mantenuto. In proposito, si rileva che *“la nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev’essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale”* (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° luglio 2015 - Causa C-461/13);
21. il rilascio di sedimenti a valle della Diga dovrà avvenire con concentrazioni di inerti (trasportati al fondo o in sospensione), di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici, che siano compatibili con le prescrizioni contenute nel PTA e nel PdGPo e con gli obiettivi di qualità dei Corpi Idrici, con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (D.M. 30.06.04), e secondo i limiti previsti dalla normativa di settore e dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
22. ai sensi dell’art. 114, comma 9 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. *“le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell’invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione”*; pertanto le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio (anche ai sensi del Codice Civile e dell’art. 21 del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i.) nel tratto sotteso ed a valle; in particolare il Concessionario:
 - non dovrà danneggiare in alcun modo l’attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse;
 - dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso ed a valle, assumendosi anche tutte le eventuali spese da ciò derivanti;
 - dovrà avvisare con un congruo anticipo (almeno 24 ore solari) i Titolari di tutte le derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica che possano essere interessati sia dalle operazioni di svaso, che da quelle di fluitazione, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali danneggiamenti;
23. il Concessionario terrà sollevata ed indenne l’Autorità Concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per i fatti connessi alla presente approvazione e della Concessione in essere;
24. il Concessionario è tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla Concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o

bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

25. il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela delle acque, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del fiume Stura di Demonte e/o nei rii minori con sedime demaniale affluenti al bacino, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo.

Si ricorda altresì che tra la documentazione da presentare per l'autorizzazione definitiva dei singoli interventi, se l'intervento interesserà terreni privati con escavazioni fuori alveo, dovrà essere compresa anche una puntuale quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi dell'art.13 della l.r. 23/2016.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del corso d'acqua imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso in oggetto, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del corso d'acqua rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

L'estensore
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE
(A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta